

l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Provinciale comportano nuove elezioni. L'attribuzione dei seggi nel Consiglio Provinciale a seguito delle elezioni prevede la possibilità che la coalizione vincente ottenga un premio di maggioranza.

1.1.1 La Regione, mediante la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, ha delegato alle due Province le funzioni amministrative in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; enti di credito fondiario e di credito agrario; casse di risparmio e casse rurali; aziende di credito a carattere regionale; impianto e tenuta dei libri fondiari ed ha, inoltre, trasferite le deleghe delle funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano. Questa decisione comporta il trasferimento alle Province di personale e immobili regionali.

La legge regionale dispone diverse decorrenze sia per le deleghe delle funzioni amministrative regionali alle due Province (Bolzano 1° febbraio 2004; Trento 1° agosto 2004) sia per il trasferimento alle stesse delle deleghe delle funzioni statali (1° settembre 2004).

In attuazione della previsione recata dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3, il protocollo d'intesa tra la Regione e le Province autonome, firmato a Bolzano il 28 gennaio 2004, ha definito i provvedimenti occorrenti per rendere operative le deleghe, in particolare per il trasferimento alle Province del personale regionale e dei beni relativi alle funzioni delegate. L'intesa disciplina l'inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito ed il subentro da parte delle Province nei diritti ed obblighi riguardanti i beni.

Il personale trasferito è quello addetto agli uffici del Libro fondiario e del Catasto, cui si aggiunge il personale in esubero per effetto della riorganizzazione delle funzioni proprie della Regione.

Per i conseguenti aspetti di ordine finanziario, la Regione attribuisce alle Province le spese di funzionamento e dispone il rimborso per il triennio 2004 – 2006 della spesa concernente il personale.

Il Governo, con ricorso notificato il 27 giugno 2003, ha chiesto che la Corte Costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 3 del 2003 *nella parte in cui prevede il trasferimento delle deleghe di funzioni statali ed una decorrenza del trasferimento diversa da quella indicata dal d.lgs. 18 maggio 2001 n. 280², recante norme di attuazione dello statuto speciale*. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo stabilisce che la delega delle funzioni statali alle Province autonome decorre dalla data prevista dalla legge

² Si veda anche il D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569.

regionale per l'operatività della delega da parte della stessa Regione delle funzioni amministrative regionali in materia di libri fondiari. Il ricorso evidenzia la violazione di tale norma da parte della legge regionale n. 3 e quindi l'invasione delle competenze statali.

Il protocollo dell'intesa raggiunta tra la Regione e le Province, innanzi citato, dà atto che il ricorso del Governo è fondato e che le Province, in coerenza con il decreto legislativo n. 280/2001, devono ritenersi delegate all'esercizio delle funzioni statali in materia di catasto fondiario ed urbano dal 1° febbraio 2004 –Bolzano e dal 1° agosto 2004 – Trento e non dal 1° settembre 2004.

1.1.2 Il processo volto ad una diversa distribuzione delle funzioni pubbliche tra Amministrazione centrale dello Stato e Poteri locali e, nel loro ambito, tra i diversi livelli territoriali ha dunque compiuto ulteriori passi. Con maggiore urgenza si impone quindi la ridefinizione dell'assetto dei tre soggetti istituzionali della comunità trentino-altoatesina - sudtirolese. La Corte rinnova l'auspicio che il disegno di riordinamento si concreti in tempi brevi.

1.1.3 La Corte richiama l'attenzione degli organi politici della Provincia e dei dirigenti dell'Amministrazione, in conseguenza delle scelte operate, sulla situazione determinatasi per l'esercizio dei controlli.

In ordine al controllo di legittimità lo spazio lasciato dalle norme di attuazione dello statuto speciale all'intervento delle Corte dei conti riguarda esclusivamente i regolamenti e gli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'U.E.. Dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 la Provincia ha convenuto sulla permanenza della competenza della Corte e quindi ha continuato a presentare i propri atti per l'esercizio di questo modulo di controllo.

Per gli atti di diversa natura l'obbligo di assicurare la legalità dell'azione amministrativa resta, pressoché totalmente, a carico dei dirigenti che li adottano. Alla personale responsabilità di quest'ultimi si unisce infatti quella dei dirigenti preposti alle strutture interne dell'Amministrazione incaricate, ai sensi della legge di contabilità, del controllo di regolarità amministrativa e contabile e degli organi di revisione.

Diversamente, la Provincia continua a sottrarre i contratti collettivi di lavoro alla certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio demandata alla Corte in applicazione dell'articolo 47 del d.lgs. n. 165 del 2001.

1.2 Le norme di attuazione.

Sono stati emanati nel 2003 due decreti contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige riguardanti la Provincia di Trento.

Il d.lgs. n. 118 del 15 aprile 2003 integra e modifica alcune disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Il d.lgs n. 346 del 19 novembre 2003 reca modifiche al DPR 15 luglio 1988, n. 405, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento.

1.3 Leggi e regolamenti provinciali intervenuti nel 2003.

Durante il 2003 sono state emanate otto leggi provinciali rispetto alle sedici del 2002 e alle dodici del 2001.

Di queste, due hanno riguardato l'assestamento della manovra di finanza provinciale 2003: di esse si dice nel paragrafo 2. Con i due provvedimenti è stata approvata, nella occasione del termine della legislatura, anche la manovra finanziaria per l'anno 2004 (legge finanziaria e bilancio preventivo).

I rendiconti relativi agli esercizi 2001 e 2002 non sono stati ancora approvati con legge provinciale.

Le materie di maggiore interesse oggetto degli atti legislativi indicati in nota³: hanno riguardato l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia, i referendum e l'iniziativa popolare delle leggi provinciali, il piano urbanistico provinciale.

Nel corso dell'anno sono stati emanati 41 regolamenti⁴, tra i quali quelli di maggior rilievo hanno disciplinato: il regime sanzionatorio in materia di tutela dell'ambiente; il

³ La l.p. 17 febbraio 2003, n.1 detta nuove disposizioni in materia di beni culturali.

La l.p. 5 marzo 2003, n.2 disciplina l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia.

La l.p. 5 marzo 2003, n. 3 disciplina il referendum propositivo, il referendum consultivo, il referendum abrogativo e l'iniziativa popolare delle leggi provinciali.

La l.p. 28 marzo 2003, n. 4 detta disposizioni inerenti il sostegno dell'economia agricola e disciplina l'agricoltura biologica e la contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati..

La l.p. 7 agosto 2003, n. 7 approva la variante 2000 al piano urbanistico provinciale.

Infine la l.p. 10 settembre 2003, n. 8 detta disposizioni inerenti l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap.

⁴ D.P.G.P. 13 gennaio 2003, N. 1-122/Leg. – Disposizioni regolamentari concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

D.P.G.P. 13 gennaio 2003, N. 2-123/Leg. – Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/leg. recante: Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”.

D.P.G.P. 28 gennaio 2003, N. 3-124/Leg. – Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 “Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico”.

D.P.G.P. 11 marzo 2003, N. 4-125/Leg. –Regolamento recante: “Modifiche alle competenze delle strutture

organizzative provinciali – art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7”.

D.P.G.P. 3 aprile 2003, N. 5-126/Leg. – Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica.

D.P.G.P. 10 aprile 2003, N. 6-127/Leg. – Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg recante “Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10”

D.P.G.P. 10 aprile 2003, N. 7-128/Leg. – Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. (emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente “disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci”).

D.P.G.P. 14 maggio 2003, N. 8-129/Leg. – Modifica del decreto del presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. recante: regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”.

D.P.G.P. 4 giugno 2003, N. 9-130/Leg. – Regolamento recante: “Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg (Criteri e procedura di valutazione della dirigenza); proroga e integrazione del nucleo di valutazione in carica”.

D.P.G.P. 5 giugno 2003, N. 10-131/Leg. – Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (interventi per il settore minerario nel Trentino), recante “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di giacimenti minerari”.

D.P.G.P. 19 giugno 2003, N. 11-132/Leg. – Regolamento concernente i centri autorizzati di assistenza agricola (Legge provinciale 19 febbraio n. 2002, n. 1 – articolo 100).

D.P.G.P. 23 giugno 2003, N. 12-133/Leg. – Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 1 agosto 1996, n. 11-40/Leg (modifica del regolamento di attuazione dell'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 14 febbraio 1982, n. 10 e modificato dall'art. 62 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente la realizzazione o l'acquisto di opere d'arte negli edifici pubblici).

D.P.G.P. 3 luglio 2003, N. 13-134/Leg. – Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 2002, n. 12-102/Leg (Regolamento concernente le modalità di costituzione e di funzionamento del consiglio provinciale dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 – Norme di attuazione in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)

D.P.G.P. 22 luglio 2003, N. 14-135/Leg. – Modificazioni del decreto del presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg (Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3)

D.P.G.P. 22 luglio 2003, N. 15-136/Leg. – Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 12-3/Leg (Regolamento di esecuzione per la determinazione delle contribuzioni previdenziali annuali di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6).

D.P.G.P. 31 luglio 2003, N. 16-137/Leg. – Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg (norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

D.P.G.P. 31 luglio 2003, N. 17-138/Leg. – Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg recante: “Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10”.

D.P.G.P. 6 agosto 2003, N. 18-139/Leg. – Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 concernente “Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento”.

D.P.G.P. 7 agosto 2003, N. 19-140/Leg. – Regolamento concernente la raccolta della cicerbita alpina, il divieto di asportazione di bonsai naturali e la rideterminazione dell'elenco delle specie protette in attuazione dell'articolo 3, secondo comma, della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina)

D.P.G.P. 12 agosto 2003, N. 20-141/Leg. – Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento).

D.P.G.P. 13 agosto 2003, N. 21-142/Leg. – Regolamento recante: “Articolo 16 sexies, comma 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23: disciplina del procedimento gestito dallo sportello unico per le attività produttive”.

D.P.G.P. 13 agosto 2003, N. 22-143/Leg. – Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg recante: “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche private ai sensi dell'art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3”.

D.P.G.P. 25 agosto 2003, N. 23-144/Leg. – Regolamento per la concessione dell'assegno di studio agli studenti frequentanti le scuole a carattere non statale e del contributo in conto gestione, in attuazione del capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio).

D.P.G.P. 10 settembre 2003, N. 24-145/Leg. – Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile

procedimento gestito dallo sportello unico per le attività produttive; l’istituzione dell’agenzia provinciale per la progettazione, la realizzazione e l’attivazione di un centro di protonterapia medica; la realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza progetto; la disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e la promozione della qualità della

2000, n. 6-24/Leg (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell’art. 67 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 maggio 2001, n. 16-67/Leg).

D.P.G.P. 15 settembre 2003, N. 25-146/Leg. – Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 settembre 1995, n. 10-24/Leg. (Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia” – Regolamento concernente il porto di armi per la difesa personale delle guardie ittico-venatorie della Provincia autonoma di Trento).

D.P.G.P. 16 settembre 2003, N. 26-147/Leg. – Regolamento di attuazione dell’articolo 22 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, concernente l’istituzione dell’agenzia provinciale per la progettazione, la realizzazione e l’attivazione di un centro di protonterapia medica.

D.P.G.P. 18 settembre 2003, N. 27-148/Leg. – Regolamento recante: “Regolamento di attuazione dell’art. 2 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1: istituzione delle soprintendenze in materia di tutela dei beni culturali”..

D.P.G.P. 25 settembre 2003, N. 28-149/Leg. – Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica”.

D.P.G.P. 21 ottobre 2003, N. 29-150/Leg. – Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, concernente la realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto.

D.P.G.P. 21 ottobre 2003, N. 30-151/Leg. – Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1).

D.P.G.P. 22 ottobre 2003, N. 31-152/Leg. – Regolamento di attuazione dell’articolo 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento) concernente l’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali.

D.P.G.P. 23 ottobre 2003, N. 32-153/Leg. – Modifica dell’articolo 31 comma 2 del regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia” come modificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 28-100/Leg – detenzione di rapaci.

D.P.G.P. 24 ottobre 2003, N. 33-154/Leg. – Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico), approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 gennaio 2003 n. 3/124 Leg.

D.P.G.P. 27 ottobre 2003, N. 34-155/Leg. – Modifica al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg recante: “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 ‘Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica’”.

D.P.G.P. 28 ottobre 2003, N. 35-156/Leg. – Rettifica per errore materiale del decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2003 n. 10-131/Leg – regolamento di esecuzione dell’articolo 3 bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino), recante “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di giacimenti minerari”.

D.P.G.P. 28 ottobre 2003, N. 36-157/Leg. – L.P. 21 aprile 1987, n. 7 – disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci – modifica della formula per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune approvata con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 10-100/Legisl. Dd. 30 maggio 2002.

D.P.G.P. 31 ottobre 2003, N. 37-158/Leg. – Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg recante “Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all’esercizio dell’attività agrituristiche”.

D.P.P. 17 novembre 2003, N. 41-4/Leg. – Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali) relativo alla formazione, alla conservazione e all’ordinamento degli archivi della provincia.

D.P.P. 20 novembre 2003, N. 44-7/Leg. – Regolamento concernente la definizione dei compatti di contrattazione ai sensi dell’art. 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7.

D.P.P. 3 dicembre 2003, N. 46-8/Leg. – Ulteriori modifiche al DPGP 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg (Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell’articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23).

D.P.P. 19 dicembre 2003, N. 47-9/Leg. – Modifiche alle competenze delle strutture organizzative provinciali –

ricettività turistica. Sono stati modificati i regolamenti inerenti l'attività contrattuale, la protezione dai campi elettro-magnetici e dagli inquinamenti, le modalità e i termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli investimenti e delle opere, nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia.

2. Il quadro programmatico e finanziario provinciale.

2.1 Documenti e indirizzi programmatici.

Lo schema del programma di sviluppo provinciale per la XII Legislatura (2001-2003), approvato con del. n. 3054 dd. 19 novembre 2001, è stato pubblicato sul B.U. n. del 27 dicembre 2001 – Suppl. n. 2. Il Programma di sviluppo provinciale è stato successivamente approvato con del. Giunta prov.le n. 881 dd. 24 aprile 2002.

La L.P. 7 agosto 2003, n. 7, ha approvato la variante 2000 al Piano urbanistico provinciale (L.P. 9 novembre 1987, n. 26).

I documenti programmatici generali relativi all'anno 2003 sono i seguenti.

- Documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale, redatto ai sensi dell'art. 11 bis della LP n. 4/96 (sostituisce la relazione programmatica). Le indicazioni programmatiche per il 2003 rimangono invariate rispetto a quelle contenute nel "Documento di attuazione per gli anni 2002-2003", approvato con del. Giunta prov.le n. 3055 dd. 19 novembre 2001;
- Relazione di accompagnamento al bilancio di previsione 2003 ai sensi dell'art. 12 LP n. 7/79;
- Relazione di accompagnamento all'assestamento di bilancio 2003 e pluriennale 2003-2005;
- Programma di gestione 2003, approvato con del. Giunta prov.le n. 3.437 dd. 30 dicembre 2002.
- Modifiche al Programma di gestione 2003, costituite dall'adeguamento del programma di gestione all'assestamento di bilancio (del. Giunta prov.le n. 1906 dd. 11 agosto 2003), nonché da altre modifiche riferite alla sezione di programmazione degli interventi, ovvero determinate dall'attivazione di nuove strutture amministrative (del. n. 233/03, del. n. 683/2003, del. n. 969/03, del. n. 1243/03, del. n. 1474/03, del. n. 1541/03, del. n. 2606/03, del. n. 3062/03, del. n. 3222/03).

2.2 *Leggi e provvedimenti costituenti la manovra finanziaria 2003.*

La manovra di finanza provinciale 2003 è stata disciplinata dalle seguenti norme:

- disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 – 2005 (legge finanziaria) (L.P. 30 dicembre 2002, n. 15);
- bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003 – 2005 (L.P. 30 dicembre 2002, n. 16);
- disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della PAT (legge finanziaria) (L.P. 1 agosto 2003, n. 5)
- assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 (L.P. 1 agosto 2003, n. 6).

Per i contenuti si vedano i paragrafi 2.3 e 3.5.

2.3 *Coerenza delle leggi finanziarie e di bilancio con le disposizioni della legge provinciale di contabilità: i documenti prodotti.*

2.3.1 Legge finanziaria, legge annuale di adeguamento e bilancio di previsione.

L'art. 8, comma 3 della LP 19 febbraio 2002, n. 1, ha modificato l'art. 26 della legge di contabilità (LP n.7/79), che disciplinava i contenuti della legge finanziaria e della legge collegata. A partire dalla presentazione al Consiglio provinciale del bilancio di previsione 2003 non viene più prevista la "legge collegata". Secondo il nuovo testo dell'art.26 citato, la Giunta provinciale può presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un disegno di legge annuale di adeguamento della legislazione vigente. I contenuti della legge finanziaria sono stati ampliati. In particolare essa può contenere, oltre a quelli già previsti, modificazioni di norme che incidono sulla determinazione dei contributi, dei finanziamenti, dei trasferimenti e delle entrate, ivi comprese quelle che autorizzano la costituzione o la partecipazione della Provincia a società o ad altri soggetti e la proroga o la variazione di termini. La legge finanziaria non può contenere norme di carattere ordinamentale ovvero organizzativo (prima della modifica la legge finanziaria non poteva contenere nuove imposte, tasse, contributi o disposizioni diverse da quelle previste nell'articolo 26 della legge di contabilità).

2.3.1.1 La legge finanziaria 2003, composta da 39 articoli (a differenza dei 9 articoli delle precedenti finanziarie), raggruppati per materia in 15 capi, è stata approvata con la LP 30 dicembre 2002, n. 15. Essa contiene modifiche a leggi preesistenti in materia di tributi provinciali e di partecipazioni della Provincia, nonché disposizioni relative a materie diverse (personale, istruzione e diritto allo studio, finanza locale, contratti, trasporti, lavori pubblici). Di seguito sono esposte le indicazioni 2003 relative alle materie di maggior rilievo.

• **Trasferimenti spettanti ai comuni.** La determinazione dei trasferimenti è effettuata sulla base di una aliquota percentuale, concordata ogni triennio tra il Presidente della Provincia e la rappresentanza unitaria dei comuni, delle entrate iscritte alla categoria 4 (Devoluzione di tributi erariali in quota fissa) del titolo I del bilancio provinciale, con esclusione delle entrate derivanti dalla devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione e della relativa somma sostitutiva, dalla devoluzione del gettito dei tributi erariali affluito fuori dal territorio provinciale in attuazione di disposizioni legislative, ma afferenti il medesimo territorio, nonché dei gettiti arretrati (art. 2, comma 2 della l.p. n. 36/93). Per gli anni 2003 e 2004 l'aliquota è stata fissata dall'art. 26 della legge finanziaria 2003 nel 22,1 per cento. Il totale dei trasferimenti ricompresi nella percentuale, relativi agli artt. 5,6,6 bis, 11, 16 e 19 della LP n.36/93 (norme in materia di finanza locale), è pari, per il 2003, a 416,14 milioni di euro, di cui 225 milioni di euro per spese correnti e 191,14 milioni di euro per spese in conto capitale. Gli altri trasferimenti, non compresi nella percentuale, ammontano a 19,90 milioni di euro e riguardano: l'integrazione del fondo per lo sviluppo locale art. 16, comma 3bis della LP n.36/93; il fondo per il miglioramento della convivenza civile (art. 1 della Lp n.6/2001); l'integrazione straordinaria del fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale per la realizzazione di caserme (art. 16 LP n.36/1993); l'integrazione straordinaria del fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale per interventi di prevenzione delle calamità (art. 16 LP n.36/93); i finanziamenti per interventi ricompresi nei patti territoriali (art. 11 LP n.4/96). Il totale complessivo 2003 è pari a 436,05 milioni di euro.

Nella finanziaria 2002 l'ammontare complessivo dei trasferimenti era stato pari a 427,99 milioni di euro, di cui 215,03 milioni di euro per spese correnti e 207,02 milioni di euro per spese in conto capitale, nonché 2,06 milioni di euro per integrazione del fondo per lo sviluppo locale, 2,58 milioni di euro per il fondo per la sicurezza del territorio (spesa corrente) e 1,29 milioni di euro (spesa in conto capitale). Nella legge finanziaria 2001 erano stati fissati, per il 2001, come totale complessivo, 432,80 milioni di euro, di cui 210,49 milioni per spese correnti e 222,31 milioni per spese in conto capitale. Risulta quindi una riduzione complessiva dell'1,15% dal 2001 al 2002 e un aumento dell'1,9% dal 2002 al 2003.

• Con gli artt. 8, 9 e 10 della legge finanziaria sono stati **rideterminati gli oneri di spesa per la contrattazione collettiva per il biennio 2002-2003**, determinati nella legge finanziaria 2002, in base al tasso programmato d'inflazione e al recupero del differenziale inflazionistico relativo al biennio 2000/2001, del comparto del personale provinciale delle autonomie locali, del comparto della scuola e del comparto del servizio sanitario provinciale. Ciò ha comportato, per l'anno 2003 maggiori autorizzazioni di spesa, rispetto a quelle già stabilite con la finanziaria

2002, ammontanti a 3.542 migliaia di euro, al netto delle compensazioni, distinti in: 1.000 migliaia di euro per il comparto autonomie locali; 708 migliaia di euro per il comparto scuola e 1.834 migliaia di euro per il comparto sanità. Le minori autorizzazioni di spesa si registrano nel comparto autonomie locali (-389 migliaia di euro nel 2003). Le disponibilità risultanti dopo le modifiche sono sintetizzate per gli anni 2002 e 2003 nel seguente prospetto.

| COMPARTI | in milioni di euro | |
|---|---|--|
| | 2002 | 2003 |
| Totale Autonomie locali di cui: amministrativi | 8,143 3,284 + 2,066 (applicazione nuovo ordinamento e adeguamento retribuzione accessoria) Totale: 5,350 | 12,547 5,025 + 3,099 (applicazione nuovo ordinamento e adeguamento retribuzione accessoria) Totale: 8,124 |
| dirigenti | 0,222 (+ eventuale 50% della retribuzione annua linda per competenze particolari) | 0,331 (+ eventuale 50% della retribuzione annua linda per competenze particolari) |
| direttori Comprensori ed enti destinatari di trasferimenti | 0,247 2,324 | 0,969 3,123 (=3,512-0,389) |
| Totale scuola di cui docenti | 13,386 12,575 * | 19,982 18,959* |
| dirigenti | 0,811 | 1,023 |
| Totale sanità di cui amministrativi e dirigenti | 9,885 9,369 + 0,516 (contenimento dei tempi d'attesa) | 16,036 15.520 + 0,516 (contenimento dei tempi d'attesa) |
| TOTALE GENERALE | 31,414 | 48,565 |

* somma risultante dagli importi indicati ai commi 1, 2, 4 dell'art. 3 della LP n.11/2001 e incrementati, solo per il 2003, dagli importi indicati ai commi 1, 5, 6 dell'art. 9 della LP n.15/2002.

Si segnalano: l'inquadramento nei ruoli provinciali del personale assistente educatore dei comprensori disposto dall'art. 43 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, con la conseguente riduzione, dal 2003, dell'onere relativo al comparto autonomie locali (comprensori), e l'aumento nel comparto scuola (docenti); la determinazione dell'onere relativo ai direttori nel comparto autonomie locali.

- Determinazione della dotazione complessiva del personale provinciale a tempo indeterminato e relativo limite di spesa (art. 7 della legge finanziaria 2003).

Nel prospetto seguente sono messe a raffronto le dotazioni fissate per il 31 dicembre 2002 dalla l.p. n. 11 del 2001 (legge finanziaria 2002) con quelle indicate dalla legge finanziaria 2003 (per il 1° gennaio 2003 e per il 31 dicembre 2003).

| COMPARTO | 31/12/2002 | 1/1/2003 | 31/12/2003 |
|----------|------------|----------|------------|
| | | | |

| | | | |
|---|-------------------|------------------------|------------------------|
| Autonomie locali (dirigenza + personale delle aree funzionali) | (non specificato) | 3.955 | 3.925 |
| Scuola * | (non specificato) | 2.165 | 2.165 |
| Totale dotazione (escluso personale insegnante della scuola a carattere statale) | 6.013 | 6.120 | 6.090 |
| Scuola (personale insegnante della scuola a carattere statale) | (non specificato) | 6.775 (a.s. 2002/2003) | 6.775 (a.s. 2003/2004) |

* personale non insegnante delle scuole a carattere statale, personale insegnante della formazione professionale e della scuola per l'infanzia, personale coordinatore pedagogico e personale assistente educatore

Il limite di spesa per l'anno 2003 è stato fissato in 257 milioni di euro per il personale provinciale escluso il personale insegnante della scuola a carattere statale (ai sensi dell'art. 63 della LP n.7/97) e in 295 milioni di euro per il personale insegnante della scuola a carattere statale (ai sensi dell'art. 19. comma 8 della LP n.1/2002). La somma risultante è di 552 milioni di euro. Il bilancio di previsione 2004 (l.p. n. 6 del 2003) reca invece l'indicazione della spesa relativa al 2003 in 556 milioni.

Nella legge finanziaria del 2002 la dotazione complessiva del personale provinciale, escludendo il personale insegnante della scuola a carattere statale, era stata fissata in 6.013 posti per il 31/12/2002, 5.982 posti per il 31/12/2003 (*la dotazione fissata per il 2001 dalla LP n. 1/01 era di 6.073 posti*). Il **limite di spesa** per il 2002, fissato dalla finanziaria, era pari a 493,71 milioni di euro, includendo gli oneri per il personale insegnante della scuola a carattere statale ed escludendo, invece, quelli relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi e attività sulla base di particolari norme di settore (*nell'anno 2001 il limite fissato era di 482,43 milioni di euro*).

Dal prospetto allegato al preventivo 2003 inerente la spesa per il personale (redatto ai sensi dell'art. 78 bis della legge di contabilità), risulta una spesa 2002 per il personale insegnante nelle scuole statali pari a 274,54 milioni di euro (-7,5% rispetto al 2003) e una spesa totale del personale pari a 509,18 milioni di euro (-8,5% rispetto al 2003), pertanto la spesa per il personale provinciale 2002, escludendo il personale insegnante della scuola a carattere statale, risulta nel 2002 pari a 234,64 milioni di euro.

Il confronto tra la legge finanziaria 2002 e la legge di bilancio 2003 rivela che la spesa del personale nel 2002 ha superato di 15 milioni (494-509) l'indicazione inizialmente prevista.

2.3.1.2 La legge di adeguamento della legislazione vigente è stata presentata dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale in data 31 gennaio 2003 (ddl. N. 216/XII), ma non è stata ancora approvata.

2.3.1.3 L'art. 12 ("Bilancio di previsione") e l'art. 26 ("Legge finanziaria e legge collegata)

della LP 14 settembre 1979, n. 7 e ss. mm. contengono le indicazioni inerenti i procedimenti di approvazione del bilancio di previsione. Di seguito viene dato conto del rispetto di tali disposizioni.

Il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione è stato presentato, corredata dalla relazione di accompagnamento e dal Documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale⁵, al Consiglio provinciale il 31 ottobre 2002 quindi entro il termine previsto dal comma 1, art. 12. Il disegno di legge è stato approvato con la LP 30 dicembre 2002, n. 16.

L'art. 4 della LP n.16/2002 ha determinato il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, pari a 3.600 milioni di euro (3.382,8 milioni nel 2002), ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria, come stabilito all'art. 12, comma 3 della legge di contabilità. Il medesimo comma prevede anche che il totale delle spese non superi il totale delle entrate, *tenendo conto dei presunti saldi iniziali*. Nel preventivo di cassa 2003, approvato con delibera n. 3.438 del 30 dicembre 2002, è stato applicato inizialmente un presunto deficit di cassa (applicazione della presumibile effettiva scopertura di cassa autorizzata con l'anticipazione) di 52 milioni di euro (155 milioni di euro l'anno 2002), pertanto il totale delle spese di cassa a disposizione dei diversi centri di responsabilità risultava di 3.548 milioni di euro (3.227,8 milioni di euro l'anno 2002), di cui 2.032 milioni di euro per le spese correnti e 1.516 milioni di euro per altre spese. I criteri per la formazione e gestione del preventivo di cassa sono stati modificati al fine di prevedere l'evidenza dei budget di cassa correnti, per agevolare il rispetto del patto di stabilità 2003. Successivamente, il presunto preventivo iniziale di cassa è stato sostituito con il saldo finale delle contabilità speciali risultante dall'approvazione del rendiconto 2002, pari a 99,1 milioni di euro (*cfr. prospetto allegato al rendiconto 2002, contenuto nel "Conto generale del Patrimonio al 31 dicembre 2002 – voce "Sottoconti di Tesoreria"*). Il deficit di cassa 2002 risultante dal rendiconto 2002 è pari a circa 31,6 milioni di euro. Il totale delle spese di cassa a disposizione dei diversi centri di responsabilità per effetto delle modifiche è risultato di 3.528 milioni di euro (3.351,1 milioni nel 2002) (*cfr. del. 833 dell'11 aprile 2004 e del. 2215 del 12 settembre 2004 modifiche del preventivo di cassa*).

Il documento tecnico di accompagnamento e di specificazione è stato redatto secondo la disposizione di cui al comma 10 dell'art. 12 della legge di contabilità (articolazione delle unità previsionali di base in capitoli ed eventualmente in articoli).

⁵ Documento redatto ai sensi dell'art. 11 bis della LP n. 4/96, introdotto dall'art. 6, comma 7, della LP n. 1/2002. Il nuovo documento sostituisce la relazione programmatica.

Spesa per il personale

Il bilancio di previsione 2003 ha indicato, in specifiche tabelle, per il triennio 2003/2005:

- 1) la spesa per il personale a carico diretto del bilancio della Provincia, pari rispettivamente a 552,52 milioni di euro (2003), 556,96 milioni di euro (2004) e 556,96 milioni di euro (2005), inclusi gli importi indicati al successivo punto 2; gli importi riferiti al personale in quiescenza, pari a 7,98 milioni di euro in tutti e tre gli anni;
- 2) gli oneri per i rinnovi contrattuali nel triennio 2003/2005, pari rispettivamente a 29,41 milioni (2003), 34,62 milioni di euro (2004) e 34,62 milioni di euro (2005), distinguendo l'importo per il comparto scuola dagli oneri del personale della Provincia;
- 3) le unità fisiche di personale a tempo indeterminato in servizio, distinte per figura professionale, il cui totale è pari a 6120 (dati riferiti al 31 agosto 2002);
- 4) la struttura organizzativa esistente al 31 agosto 2002.;
- 5) il numero dei docenti della scuola, distinti per grado (2.768 alle elementari, 1.627 alle medie, 1.762 alle superiori) e 86 dirigenti, per un totale di 6.243 (dati al 24 ottobre 2002);
- 6) la spesa del personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari nel quadriennio 2002/2005, pari rispettivamente a 337,84 milioni di euro (2002), 348,58 milioni di euro (2003), 353,24 milioni di euro (2004) e 357,96 milioni di euro (2005);
- 7) gli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari nel triennio 2003/2005, pari a 16,04 milioni di euro annuali;
- 8) il personale dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari in servizio (distinto tra dirigenti medici e veterinari, altri dirigenti, personale del comparto, personale a disposizione), per un totale di 6.627 unità (+20 unità rispetto al 2002).

Il comma 1 dell'art. 78bis stabilisce: " *Il bilancio pluriennale della Provincia indica, in apposite parti descrittive, l'ammontare globale della spesa di personale a qualsiasi titolo prevista in ciascun anno di riferimento con specificazione degli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali, la struttura organizzativa, l'organico complessivo, nonché le dotazioni di personale effettivamente in servizio.*"

La legge di bilancio ha quindi rispettato quanto stabilito. Se ne ricava una previsione di spesa totale per il 2003 di 901.104.539 euro⁶ per 18.990⁷ numero di dipendenti. La spesa unitaria prevista risulta di 47.452 euro.

⁶ Importo derivante dalla somma di 552.523.539 euro relativa alla spesa del personale provinciale in servizio (incluso personale scolastico e al netto della spesa per il personale in quiescenza) con 348.581.000 euro relativo al personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

⁷ Numero risultante dalla somma di 6.120 unità fisiche relative al personale a tempo indeterminato in servizio presso la Pat (31

2.4 Profilo statistico provinciale.

Sulla base dei dati e informazioni contenuti nel “Rapporto sulla situazione economica e sociale del Trentino”, edito nel 2003, predisposto dal Servizio Programmazione della Pat, nonché nel “Sistema di indicatori strutturali e congiunturali sulla situazione economica e sociale del trentino – gennaio 2004”, prodotto dall’Osservatorio Permanente del Sistema Economico-Sociale provinciale è possibile costruire il seguente profilo statistico. Esso riesce utile per poter cogliere quale sia il concreto contesto in rapporto al quale la Provincia autonoma - ente esponenziale della comunità trentina – definisce gli indirizzi programmatici, conduce l’azione di provvista finanziaria e realizza, per i diversi settori, le politiche di spesa.

Il territorio della Provincia Autonoma di Trento si estende per 6.207 Kmq, pari a poco meno del 3% del territorio nazionale. Sono presenti 223 comuni. La popolazione residente al 1° gennaio 2003 era pari a 483.157 unità, vale a dire circa lo 0,8% della popolazione italiana, registrando un aumento rispetto all’anno precedente di circa l’1,2%. La densità demografica è pari a quasi 78 abitanti per Kmq. L’andamento del saldo naturale della popolazione è positivo, tendenzialmente crescente nel corso dell’ultimo decennio, e differisce rispetto all’anno 2002 dello 0,19%. La proporzione di soggetti residenti, con età eguale o superiore a 65 anni, rimane comunque più elevata di quella con età pari o inferiore ai 15 anni. Il saldo migratorio (iscritti – cancellati) è stato pari a 4.492 nel 2002 e, rispetto al 2001, si registra un aumento di 949 unità.

La Provincia di Trento è al 6° posto nella classifica nazionale stilata, in riferimento al 2002, per il tasso di attività della popolazione e nel livello di occupazione (Bolzano è al 1° posto), mentre riguardo al tasso di disoccupazione risulta al 19° posto (Bolzano all’ultimo). Entrambi in regressione. Nel 2002 il tasso di attività (52,1) ha subito una lieve flessione pari a 1 punto percentuale.

Si possono rilevare disparità di genere nelle *chance* di partecipazione al mercato del lavoro. Nella provincia di Trento nell’anno 2003, il divario tra i tassi di attività maschili e femminili è stimato nella percentuale del 24,2%, inferiore al dato medio italiano (26,1%) comunque superiore a quello europeo (-8,3%). La percentuale del tasso di attività totale è pari al 65,7%, (il tasso di attività maschi 77,8% ed il tasso di attività femmine 53,6%). Si evidenziano elementi negativi a svantaggio delle donne in ambito lavorativo, legati alle minori opportunità di carriera, e la minore possibilità di lavorare con orari ridotti. Il ricorso all’impiego del lavoro a

agosto 2002), di cui 838 a tempo parziale, con 6.243 docenti della scuola (24 ottobre 2002 – esclusi supplenti con incarico annuale e per brevi periodi pari a 1.700 unità), con 6.627 unità di personale dell’APSS.

tempo parziale riguarda poco più di un quinto delle occupate (21,8%), si tratta comunque di una percentuale superiore a quella registrata al livello nazionale (17,3%).

L'economia locale appare terziarizzata, mentre nella struttura industriale il settore delle costruzioni è predominante. Considerata nel complesso l'economia trentina tra il 2002 e il 2003 presenta un andamento leggermente migliore di quello nazionale.

Infatti, il PIL provinciale aumenta in termini reali dello 0,9%, contro un aumento dello 0,4% in Italia. Nonostante le difficoltà internazionali, l'andamento del turismo nel Trentino nel corso del 2003 è stato soddisfacente. Il contributo prevalente è stato dato dalle presenze nazionali e dal turismo extra-alberghiero. Il positivo andamento generale dell'economia trentina è riconducibile principalmente a due fattori: il primo è legato alla tenuta di alcune componenti di domanda date dalla spesa pubblica di investimenti e dalla domanda turistica, il secondo dalla presenza di un settore manifatturiero, che, riuscendo ad entrare in nuovi mercati esteri, contribuisce ad una ulteriore diversificazione dei mercati di sbocco.

In ambito scolastico, la domanda di istruzione rivolta alle secondarie superiori ed all'università è in progressiva crescita. A partire dall'anno scolastico 1999-2000 quasi i nove decimi dei licenziati dalle scuole medie inferiori si iscrivono alle secondarie superiori, il tasso di passaggio alla scuola secondaria superiore si attesta all'85,6%, contro il 99,6% dell'Italia. Rispetto all'anno accademico 1999-2000 il tasso di passaggio dalla secondaria superiore all'università è aumentato di oltre 15 punti percentuali, raggiungendo la quota del 69,5%.

3. Il rendiconto.

Il rendiconto per l'anno 2003 è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 927 del 30 aprile 2004 e presentato alla Corte il successivo 11 maggio: esso è accompagnato dall'attestazione dei dirigenti dei servizi Bilancio e Ragioneria ed Entrate che i dati riportati nel rendiconto sono quelli risultanti dalle scritture contabili tenute dagli stessi Servizi⁸, ma non dalla relazione illustrativa, che si qualifica come essenziale strumento di integrazione conoscitiva dei dati contabili e – comunque – funzionale alle attribuzioni della Corte in ordine alla parificazione del rendiconto.

3.1 Coerenza del rendiconto con le disposizioni della legge provinciale di contabilità: i documenti prodotti.

⁸ PAT – Dipartimento Affari Finanziari nota n. 797/2004-D317 del 6 maggio 2004.

I contenuti del rendiconto generale della Pat sono indicati nell'art. 73 della legge di contabilità. Il documento comprende il conto finanziario e il conto generale del patrimonio, che include tra l'altro la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e quella patrimoniale.

L'ultimo comma dell'articolo citato prevede che al rendiconto venga allegata una relazione concernente i dati consuntivi, nonché i documenti di cui all'art. 26 della LP 8 luglio 1996, n. 4, vale a dire un rapporto sulla situazione economica e sociale della Provincia e un rapporto di gestione relativo allo stato di attuazione delle politiche d'intervento, ai risultati conseguiti e agli effetti dell'intervento pubblico⁹. Tali documenti corredano il disegno di legge per l'approvazione del rendiconto, presentato dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale in conformità alla deliberazione della Corte dei conti (cfr. art. 77 della LP n. 7/79 e art. 26 della LP n. 4/96). Al momento i rapporti relativi al 2003 non sono ancora disponibili. I documenti relativi al 2002 sono indicati in nota¹⁰.

Il comma 2 dell'art. 78bis, nella prima parte, prevede: "Il rendiconto generale della Provincia indica l'ammontare globale delle spese di personale a qualsiasi titolo corrisposte nell'esercizio, con specificazione degli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali. Il rendiconto espone in un'apposita tabella¹¹ l'ammontare complessivo delle spese per il personale, che sono indicate pari a 575 milioni come stanziamenti definitivi e 556 come pagamenti. I dati omologhi del 2002 erano 526 milioni e 515 milioni.

Dall'esame della tabella si ricava che la spesa da riferire al *personale effettivamente in servizio presso la Provincia e nelle scuole a carattere statale* ha raggiunto 557 milioni come stanziamenti definitivi e 539 milioni come pagamenti. Infatti, la spesa, pur sostenuta dalla Provincia, per il personale comandato ed il personale in quiescenza non riguarda il personale dipendente dalla Provincia. Nel 2002 gli stanziamenti definitivi erano stati 518 milioni e i pagamenti 506 milioni.

Proseguendo, il comma 2 stabilisce che nel rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma di sviluppo provinciale e dei progetti, sono esposti i risultati della gestione del personale con riferimento agli obiettivi prefissati dagli atti di programmazione."

⁹ L'articolo 6 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 ha modificato l'articolo 26 della L.P. n.4/96 variando la denominazione dei due rapporti nei termini indicati nel testo.

10. PAT – Annuario statistico anno 2002 -Servizio statistica – edizione 2003. 2. Rapporto di gestione – Anno 2002 (art. 26 l.p. 8 luglio 1996, n. 4) luglio 2003 –Servizio Programmazione – ufficio per l'analisi delle politiche pubbliche. 3. Rapporto sulla situazione economica e sociale del Trentino – edizione 2003 - Osservatorio permanente del sistema economico-sociale provinciale – Servizio programmazione. 4. Osservatorio permanente – Sistema di indicatori strutturali e congiunturali sulla situazione economica e sociale del Trentino – gennaio 2004 – Università degli studi di Trento – PAT. Un ulteriore documento "Principali interventi realizzati nel corso della legislatura", approvato con del. Giunta prov.le n. 2731 dd. 8 novembre 2002, espone lo stato di attuazione degli interventi programmati (cfr. art. 11 bis LP n. 4/96).

Il documento è prodotto in sede di presentazione al Consiglio Provinciale del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale.¹²

3.2 La spesa del personale: confronto rendiconto/preventivo.

I prospetti relativi alla spesa del personale redatti ai sensi dell'art. 78 bis della legge di contabilità, allegati rispettivamente al bilancio preventivo e al rendiconto, seguono una tecnica espositiva parzialmente difforme, che potrebbe essere almeno contenuta onde consentire un più diretto riscontro. La spesa per il personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari non è direttamente esposta nel rendiconto: essa è compresa nelle risorse trasferite all'Azienda. Tenendo conto di ciò, i rapporti tra previsioni iniziali, stanziamenti definitivi e pagamenti complessivi sono esposti nella seguente tabella, seguendo lo schema della tabella allegata al rendiconto.

| RAFFRONT TABELLE ALLEGATE AL PREVENTIVO E AL RENDICONTO SULLA SPESA PER IL PERSONALE (ART. 78 BIS LP 7/79) | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| | (in migliaia di euro) | | | |
| | Previsioni iniziali (a) (*) | Stanziamenti definitivi (b) | b-a | Pagamenti complessivi (c) |
| Personale Provincia in servizio | | | | |
| Retribuzioni complessive ed oneri riflessi | 249.442 | 249.872 | 430 | 244.998 |
| Rimborso comandati da altri enti | 2.252 | 6.287 | 4.035 | 3.651 |
| Spesa per comandati presso altri enti | 2.618 | 2.218 | -400 | 2.386 |
| Anticipazioni I.P.S. (o TFR) | 3.050 | 3.050 | 0 | 2.926 |
| TOTALE 1 | 257.362 | 261.427 | 4.065 | 253.961 |
| Personale Provincia in quiescenza | | | | |
| Pensioni | 1.978 | 747 | -1.231 | 670 |
| Indennità premio di servizio | 6.000 | 8.231 | 2.231 | 9.410 |
| TOTALE 2 | 7.978 | 8.978 | 1.000 | 10.080 |
| Personale delle scuole a carattere statale | | | | |
| Retribuzioni complessive e oneri riflessi | 280.000 | 280.000 | 0 | 271.250 |
| Fondi contratto | 15.161 | 19.161 | 4.000 | 16.030 |
| TOTALE 3 | 295.161 | 299.161 | 4.000 | 287.280 |
| TOTALE GENERALE (al netto degli acquisti di beni e servizi e trasferimenti) | 560.501 | 569.566 | 9.065 | 551.321 |

* Gli importi relativi alla voce retribuzioni complessive ed oneri riflessi non corrispondono a quello che appare nel prospetto allegato al preventivo., dove l'importo relativo alle retribuzioni complessive ed oneri, pari a 530.358 migliaia di euro, è comprensivo dell'importo relativo agli insegnanti scuole statali (295.161) ed è al netto dei fondi contrattuali (14.245) [530.358-295.161+14.245=249.442], mentre per il personale delle scuole l'importo di 295.161 migliaia di euro comprende gli oneri per il rinnovo del contratto (15.161) [295.161-15.161=280.000].

¹¹ cfr. pag. 1292 del rendiconto 2003.

¹² Per l'anno 2002 è stato presentato il "Rapporto di gestione" (art. 26 L.P. n. 4/96 e ss.mm.).